



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**  
**Direzione Generale**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.C.M. n. 208 del 27.10.2023, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione e del merito*”;
- CONSIDERATA** la Legge n. 241/1990 e s.m.i, ed in particolare l’art. 12 (*provvedimenti attributivi di vantaggi economici*), che al comma 1 dispone di predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a favore del personale dell’Amministrazione;
- VISTI** il D.Lgs. 196/2003, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, il GDPR n. 2016/679 “*Regolamento generale per la protezione dei dati*”, nonché il D.lgs. n. 190/2012 recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679*”;
- VISTE** la Legge 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione/repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione*” e il D.Lgs. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;
- CONSIDERATE** la Legge 196/2009, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e s.m.i, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, nonché il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 Dicembre 2023 che prevede la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativi al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026;



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**  
**Direzione Generale**

- VISTO** il DPR 445/2000, recante il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 15 della L. 183 del 12.11.2011, in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive;
- RAVVISATA** l'opportunità di far riferimento alla normativa vigente per la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore situazione economica equivalente (ISEE);
- VISTA** la Comunicazione del MIM del 07.02.2024 relativa ai piani di riparto E.F. 2024 ai sensi dell'art. 34-quater della legge n. 196/2009 "*Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali*" e considerate le risorse che verranno assegnate sul capitolo di spesa 2115 – Piano gestionale 1 "*Provvidenze a favore di tutto il personale dipendente del Ministero dell'Istruzione, in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie*" per l'anno 2024;
- RITENUTO** di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione delle provvidenze a favore del personale dipendente del Ministero dell'Istruzione e del merito in servizio negli uffici periferici o nelle Istituzioni Scolastiche della regione Liguria, di quello cessato dal servizio e dei loro familiari;

**DECRETA**

Le provvidenze di cui al presente provvedimento sono concesse con Decreto direttoriale, previa valutazione delle domande da parte della Commissione appositamente istituita.

**Art. 1**  
**Beneficiari**

1. Le provvidenze di cui al presente decreto sono destinate, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata, al personale del Ministero dell'istruzione e del merito con contratto a tempo indeterminato in servizio negli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica della Liguria (Comparto Ministeri) e nelle Istituzioni scolastiche della Liguria (Comparto Scuola), a quello cessato dal servizio (entro 12 mesi dalla cessazione) ed ai loro familiari di seguito specificati:



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria*  
*Direzione Generale*

- Figli;
- Coniuge, anche legalmente separato;
- Genitori, fratelli, sorelle, suoceri, purché conviventi e con la medesima residenza del dipendente;
- Persone costituenti con il dipendente nucleo familiare di fatto, purché conviventi e con la medesima residenza.

**Art. 2**

**Eventi Considerati**

1. Le provvidenze possono essere concesse per i seguenti eventi, verificatesi nell'anno solare 2023:
  - a) decesso;
  - b) patologie gravi, con invalidità pari o superiore al 50%;
  - c) prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici, con esclusione di quelli meramente estetici non determinati da situazioni invalidanti:
2. **Decesso:** sono prese in considerazione le domande di sussidio relative esclusivamente alle spese per onoranze funebri sostenute a seguito di decesso di uno dei familiari indicati all'art. 1, nonché le spese per onoranze funebri sostenute dai familiari stessi, per il decesso del dipendente. Non verranno prese in considerazione le spese accessorie, quali ad esempio quelle relative ai fiori, tasse inumazione, tomba, marmista etc. È altresì necessario presentare idonea certificazione dell'avvenuto decesso.
3. **Patologie gravi, con invalidità pari o superiore al 50%:** sono prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese connesse alla sussistenza di patologie gravi, con invalidità pari o superiore al 50%, del dipendente e/o dei familiari indicati nell'art.1. È necessario presentare certificato/documento rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale che attesti la patologia.
4. **Prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici:** sono prese in considerazione le domande di sussidio relative a prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici del dipendente e/o di un familiare indicato nell'articolo 1, con esclusione di quelli meramente estetici non determinati da situazioni invalidanti.
5. Le spese relative agli eventi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente documentate mediante presentazione delle relative fatture e/o ricevute fiscali e della quietanza di pagamento della spesa di cui si richiede il rimborso.

**Art. 3**

**Limiti di reddito, condizioni di erogazioni ed esclusioni**



*Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Direzione Generale*

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 (Beneficiari) possono presentare domanda di sussidio qualora il reddito familiare, determinato con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non sia superiore a € 30.000,00;
2. I sussidi sono concessi nei limiti dell'importo speso, per le spese effettivamente sostenute e documentate nell'anno 2023, relative agli eventi verificatesi nel medesimo anno solare.
3. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio è fissata in € 1.000,00 per singolo evento e relativamente a ciascun soggetto colpito, dipendente e/o familiare; in caso di più patologie che riguardano lo stesso soggetto, verrà tenuta in considerazione la richiesta di sussidio relativa alla patologia più grave. L'importo può essere raggiunto anche come somma di singole spese connesse alla medesima evenienza.
4. Sono escluse le spese:
  - a carico del Servizio Sanitario Nazionale (TICKET) e quelle rimborsate e/o rimborsabili da Enti e/o Società Assicuratrici e di assistenza volontaria o obbligatoria;
  - le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle patologie quali, ad esempio, quelle sostenute per viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, nonché quelle farmaceutiche;
  - le spese riferite a rette per ricoveri in case di cura per anziani o spese per protesi e cure dentarie.
  - con riferimento all'evento decesso, le spese cd. accessorie, quali ad esempio fiori, tasse inumazione, tomba, marmista etc;
  - le spese relative agli interventi chirurgici meramente estetici non determinati da situazioni invalidanti;
  - per le provvidenze di cui all'art. 2.3 (relative a malattie ed interventi chirurgici di particolare gravità) qualora il soggetto beneficiario abbia usufruito nei 5 anni precedenti del medesimo contributo ascrivibile alla stessa malattia.

**Art. 4**

**Domande**

1. Le domande di richiesta delle provvidenze, sottoscritte con firma autografa, devono essere redatte e presentate utilizzando i modelli allegati al presente Bando – che ne costituiscono parte integrante - e devono pervenire direttamente a questa Direzione Generale, a pena di esclusione/decadenza, entro e non oltre il **6 Settembre 2024** all'indirizzo di posta certificata ([drli@postacert.istruzione.it](mailto:drli@postacert.istruzione.it)), oppure consegnate in originale o spedite tramite raccomandata al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Via Assarotti 38, 16122 Genova.
2. Si comunica che farà fede la ricevuta di consegna o la data di spedizione riportata sul timbro della raccomandata A/R dall'Ufficio postale.



*Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Direzione Generale*

3. Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande, sopra già indicato, non sarà possibile accogliere nessuna integrazione. Domande incomplete o prive della documentazione di cui al successivo art. 7, non potranno essere prese in considerazione.
4. Nella domanda devono essere indicati:
  - dati anagrafici e codice fiscale;
  - ruolo di appartenenza attuale o cessato;
  - ultima/attuale sede di servizio;
  - composizione del nucleo familiare;
  - indirizzo, e-mail e recapiti telefonici;
  - coordinate bancarie, codice IBAN per l'eventuale accredito del sussidio.
5. Nella domanda va, altresì, evidenziata l'insussistenza di analoghe richieste inoltrate per lo stesso evento da parte del dipendente o di un altro familiare ad altre Amministrazioni, Ente, Società, Associazioni, nonché la mancata percezione di rimborsi e/o sussidi a carico del Servizio sanitario nazionale.
7. Le dichiarazioni rese e sottoscritte con il predetto modulo hanno valore di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti e incorrerà nelle sanzioni penali e disciplinari previste dalla normativa vigente.

### **Art. 5**

#### **Documentazione**

1. Alla domanda devono essere allegati **gli originali o le copie, dichiarate conformi sotto la propria responsabilità**, dei documenti di spesa sostenuta e delle eventuali certificazioni correlate, ed in particolare:
  - a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità. Lo stesso è calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è riferito ai componenti il nucleo familiare del richiedente come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159 del 05.12.2013;
  - b) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
  - c) nel caso di decesso, dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sostitutiva del certificato di morte del dipendente o del familiare e del certificato di stato di famiglia alla data del decesso del dipendente o del familiare convivente;
  - d) documentazione medica attestante la grave patologia con invalidità pari o superiore al 50% di cui all'art. 2.3 (certificato e/o documento del Servizio Sanitario Nazionale idoneo a comprovare la patologia grave con invalidità pari o superiore al 50%).



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria*  
*Direzione Generale*

- e) documenti giustificativi della spesa sostenuta (fatture e/o ricevute fiscali e quietanza di pagamento della spesa sostenuta), intestati al richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 1 del presente Decreto da cui si evinca chiaramente il nesso con la patologia e/o il decesso;
- f) autocertificazione relativa ai componenti del nucleo familiare del richiedente (come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013) al momento del verificarsi dell'evento per cui si richiede il sussidio.

**Non saranno accettate autodichiarazioni relative alle spese sostenute.**

- 2. La documentazione, con i relativi dati necessari per la valutazione e concessione dei sussidi, è raccolta e custodita presso questo Ufficio Scolastico Regionale ed è utilizzata dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento.

**Art. 6**

**Commissione**

- 1. I sussidi sono concessi da questo Ufficio Scolastico Regionale previa valutazione da parte di una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale.
- 2. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno, subordinatamente alla disponibilità dei fondi, ed è convocata dal Direttore Generale o dal Presidente della Commissione stessa.

**Art. 7**

**Assegnazione delle provvidenze**

- 1. La Commissione, in via preliminare, valuterà le domande pervenute entro il termine decadenziale previsto, sulla base dei presupposti di ammissibilità determinati dagli artt. 1,2,3,4 e 5 del presente Decreto con riferimento agli eventi considerati, ai soggetti beneficiari, alle condizioni di erogazioni e limiti, alle modalità di presentazione della domanda e documenti allegati, e procederà a redigere la graduatoria finale dei beneficiari.
- 2. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste ammesse in graduatoria, la Commissione procederà a una corrispondente riduzione proporzionale delle somme, che consenta una equa distribuzione dei sussidi, utilizzando come parametro principale il Reddito ISEE dei soggetti richiedenti.
- 3. Si riporta qui di seguito la tabella di valutazione, con l'indicazione del punteggio spettante in relazione al Reddito ISEE, da applicare in caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste di sussidi ritenute ammissibili. La percentuale delle somme da assegnare sarà riproporzionata, tramite media ponderata, al punteggio attribuito ad ogni fascia di ISEE, tenendo conto della somma complessiva stanziata per le provvidenze nel relativo capitolo di spesa

**Reddito ISEE in € e corrispondente punteggio:**



*Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Direzione Generale*

fascia a) da 0 a 10.000= punti 15 fascia b) da 10.001 a 20.000 €= punti 10 fascia c) da 20.001 a 30.000 €= punti 5
--

4. Nell'ipotesi in cui residuino fondi rispetto alle richieste di sussidio ammesse in graduatoria, la Commissione potrà prendere in considerazione eventuali domande relative a situazioni particolarmente gravi e rilevanti (diverse da quelle di cui all'art. 2) purché corredate da idonea documentazione.
5. L'Ufficio Risorse Finanziarie dell'USR Liguria provvederà all'ordinazione e alla liquidazione della spesa medesima, con imputazione al capitolo 2115, p.g. 1, del bilancio dello Stato.
6. L'erogazione dei sussidi e delle provvidenze di cui al presente Decreto è subordinata all'effettiva assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, sul capitolo di spesa 2115. Pertanto, dalla partecipazione alla presente procedura, in caso di mancata assegnazione dei fondi da parte del MIM, non deriva alcun impegno per l'Amministrazione né alcun diritto in capo a coloro i quali abbiano presentato domanda.
7. L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato sui siti dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali Provinciali nella sezione Amministrazione Trasparente.

**Art. 8**

**Pubblicazione**

Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale ([www.istruzioneeliguria.gov.it](http://www.istruzioneeliguria.gov.it)) sezione "Amministrazione trasparente" e sui siti internet degli Ambiti Territoriali Provinciali, e sarà altresì trasmesso alle istituzioni scolastiche della Liguria che ne assicureranno la massima diffusione tra il personale in servizio.

IL DIRETTORE GENERALE  
Antimo Ponticiello